

Comune di
Castellaneta



CONVEGNO SULLA LEGGE ANTICORRUZIONE N. 190 del 6 novembre 2012

Castellaneta, giovedì 11 aprile 2013, presso Museo Rodolfo Valentino, ex Convento di San Domenico

RELATORI:

Avv. Eugenio De Carlo

Segretario Generale dei Comuni di Castellaneta
e di Crispiano

Avv. Nunzio Leone

Esperto in materia di organizzazione e gestione
delle Risorse Umane e in materia disciplinare

Dott. Agostino Galeone

Segretario generale

Avv. Antonio Pancallo

Avvocato amministrativista del Foro di Taranto



La corruzione è un fenomeno che ha sempre caratterizzato tutte le civiltà, anche le più antiche

Dalle civiltà mesopotamiche, dove la reciprocità tra il dono interessato ed il favore richiesto era una consuetudine consolidata, all'Atene di Pericle o alla Roma di Cicerone, dove la tangente era un costume formalmente condannato benché ampiamente diffuso, dall'Europa della Riforma luterana, cruciale nella fondazione di un'etica anticorruptiva, all'irrisolta questione morale dei giorni nostri.

Ad esempio, Seneca (filosofo, poeta e politico 4-65 d.C.) parlava di “Corruzione piaga di ogni tempo :

“Erras, mi Lucili, si existimas nostri saeculi esse vitium luxuriam et negligentiam boni moris et alia quae obiecit suis quisque temporibus: hominum sunt ista, non temporum. Nulla aetas vacavit a culpa; et si aestimare licentiam cuiusque saeculi incipias, pudet dicere, numquam apertius quam coram Catone peccatum est...”

“Hai torto, Lucilio mio, se attribuisi solo al nostro secolo la dissolutezza, l'indifferenza alla moralità, e gli altri vizi che ognuno rimprovera alla propria epoca: sono colpe degli uomini, non dei tempi. Non c'è nessuna età innocente e se tu vuoi passare in rassegna secolo per secolo la sfrenatezza, vedrai - rincresce dirlo - che la depravazione più spudorata ci fu proprio quando visse Catone...”



“Corruzione piaga di ogni tempo”

Nessuno potrebbe credere che il denaro abbia giocato un ruolo determinante nel processo che vedeva accusato Patrizio Clodio di adulterio; lo aveva commesso con la moglie di Cesare e aveva violato i riti religiosi di un sacrificio che, dicono, si celebra a favore del popolo, e nel quale tutti gli uomini vengono allontanati dallo spazio sacro in maniera tassativa. Eppure i giudici furono comprati e, cosa ancor più abietta di questo patto, fu preteso per giunta lo stupro di matrone e di nobili giovani. Il delitto fu meno grave dell'assoluzione: l'accusato di adulterio dispensò adulteri e fu sicuro della sua salvezza solo dopo aver reso i giudici identici a se stesso. E questo avvenne nel processo in cui, per non dir altro, uno dei testimoni era Catone.



“ L'Italia e “Tangentopoli” degli anni novanta : il pizzo dalla culla alla tomba”

“favori, doni e mazzette sono la norma. Un tempo l'illegalità era concentrata nel settore edilizio, tra licenze, piani di lottizzazione e cambiamenti di destinazione. Poi ha guadagnato terreno: sono comparsi il pizzo per esistere (per ottenere certificati di residenza e permessi di soggiorno), il pizzo sulla cittadinanza (per saltare il servizio militare e favorire il voto di scambio), il pizzo per un tetto (in vista dell'assegnazione di case popolari o dell'imminenza dello sfratto), il pizzo per un titolo (dagli esami di maturità a quelli universitari), il pizzo per lavorare (assunzioni per concorso, autorizzazioni all'esercizio di attività commerciali e licenze per i liberi professionisti), il pizzo per sopravvivere (pensioni e farmaci salvavita) e infine il pizzo per riposare in pace (trovare un posto al camposanto è sempre più arduo)”. [Cazzola (1992) “L'Italia del pizzo: fenomenologia della tangente quotidiana”. Einaudi, Torino]



La definizione di corruzione

Dal latino rumpere, che significa rompere, disgregare. Questa definizione implica perciò che qualcosa, con l'atto della corruzione, viene rotto e questo qualcosa può essere rappresentato da un codice di regole morali o più specificamente da regole e leggi amministrative

Indica l'alterazione grave di un sistema o di un corpo, che si decompone. Nell'ambito morale equivale a depravazione, immoralità, azioni contrarie al dovere.

Nella sfera politica è la deviazione del potere dalle proprie giuste finalità, nel perseguire obiettivi e utilità particolari o privati, invece che il bene comune e la pubblica utilità.

La maggior parte delle persone sa riconoscere fenomeni di corruzione quando li vede, ma il problema è che persone differenti vedono la corruzione in modo differente.



La definizione di corruzione

Il modo più comune di definire la corruzione è quello di “un abuso del pubblico ufficio per un guadagno privato” (Bardhan, 1997). [*“the use of public office for private gains”*] oppure “vendita da parte di un pubblico ufficiale di proprietà pubbliche per ottenere un guadagno privato [*“the sale by government officials of government property for personal gain”*] (Shleifer e Vishny, 1993).

La corruzione, in diritto indica, in senso generico, la condotta propria del pubblico ufficiale che riceve, per sé o per altri, denaro od altre utilità che non gli sono dovute.

Nella corruzione in senso generico il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio percepiscono l'utilità in seguito ad un accordo con il privato, viceversa, nella concussione il pubblico ufficiale sfrutta la propria posizione di supremazia o potere per costringere o comunque indurre il privato a corrispondere o promettere denaro od altre utilità. Le due fattispecie criminose sono, pertanto, l'una l'opposto dell'altra. La giurisprudenza si è a questo proposito interrogata sul criterio che consenta di stabilire quando la dazione è frutto di accordo (corruzione) e quando invece è frutto di costrizione o induzione (concussione).

La corruzione è categoria generale, descrittiva dei seguenti reati: **TITOLO II - DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** CAPO I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione art. 318 e seg. come modificati dalla legge 6 novembre 2012, n. 190.

dalla [Redazione de Il Fatto Quotidiano](#) | [14 marzo 2012](#)

Ocse: “L’Italia non cresce? Colpa della corruzione”. Pil peggiore tra i paesi del G20



L’Italia non cresce perché è afflitta dalla corruzione. Ed è “essenziale” una “lotta” contro questo fenomeno che “produce un costo in termini di competitività”.

Pier Carlo Padoan, capo economista e vicedirettore generale dell’Ocse, ha puntato il dito contro i fattori che impediscono l’aumento del pil nel corso di un’audizione in commissione Bilancio.

da [Il Sole 24 Ore - Italia & Mondo](#) | 23 marzo 2012

La corruzione in Italia? Vale come il Pil della Croazia (76.ma economia del mondo)



La corruzione italiana succhia alle casse pubbliche 60 miliardi di euro ogni anno. "Se fosse un Paese a sé, sarebbe la 76.ma economia del mondo" scrive sul Washington Post il blogger Max Fisher.

La somma di 60 miliardi di euro, stimata dalla Corte dei Conti e dal Governo, corrisponde a circa 78,8 miliardi di dollari, puntualizza il blog, citando alcune statistiche per mettere le cifre nel loro contesto. Le perdite dovute alla corruzione italiana – si legge – sono più ampie dell'economia della Serbia, che con 78,7 miliardi di dollari (dati Fmi) si colloca al 76.mo posto nella classifica mondiale. "Questa nuova economia sarebbe grossomodo equivalente al Pil della Croazia", fa notare il blogger.

Fisher gira il coltello nella piaga lasciando intendere che senza corruzione agli italiani potrebbero essere risparmiate tante manovre finanziarie: "Nel 2011 il governo italiano ha speso 1,112 trilioni di dollari e ha incassato 1,025 trilioni, un divario che potrebbe colmare quasi interamente recuperando le perdite per corruzione stimate per quell'anno".

di Elisa Fazzino con un articolo di Donatella Stasio - Il Sole 24 Ore - leggi su <http://24o.it/emtft>



da [Il Sole 24 Ore - Commenti e Inchieste](#) | [25 settembre 2012](#)

Corruzione zavorra del Pil

Uno dei vizi più gravi di governi e parlamenti è legiferare spesso sull'onda dell'emotività. Non si può dire lo stesso sulla corruzione. Anzi. Che cos'altro deve ancora accadere per approvare una legge? Non c'è bisogno di essere particolarmente virtuosi per capire che è tempo di muoversi, in fretta e bene. Che non possiamo più permetterci il costo economico ed etico del malaffare, che da vent'anni dilaga di fronte agli occhi increduli di cittadini e imprese. Che l'Italia non rialzerà la testa finché economia e politica rimarranno ostaggio di un sistema corruttivo inossidabile tanto quanto la mancanza della volontà concreta di aggredirlo. Nei mesi scorsi, su questo giornale abbiamo documentato i costi della corruzione e riportato analisi e testimonianze di economisti, anche internazionali, e di magistrati.

Per la Banca mondiale, un'efficace lotta alla corruzione produrrebbe un aumento del reddito superiore al 2,4%; le imprese crescerebbero del 3% annuo in più; la corruzione frena gli investimenti esteri perché rappresenta una tassa del 20%.



da [Il Sole 24 Ore - Commenti e Inchieste](#) | [25 settembre 2012](#)

Corruzione zavorra del Pil

Per Transparency international, ogni grado di aumento del livello della corruzione riduce del 16% gli investimenti stranieri diretti.

L'Fmi ci ha ricordato che la corruzione «danneggia la crescita economica attraverso diversi canali, perché scoraggia gli investimenti, riduce la qualità dei servizi e abbassa le entrate fiscali» (Kenneth Kang), inoltre «aumenta l'ingiustizia sociale e la povertà e riduce anche la progressività del livello di tassazione, la misura e l'efficienza della spesa sociale, la formazione di capitale umano, perpetuando una distribuzione ineguale della proprietà e un accesso ineguale all'educazione» (Carlo Cottarelli). Non c'è aspetto della nostra vita che non sia falsato dalla corruzione. Che incide sulla governance, cioè «sull'insieme di situazioni e istituzioni che dovrebbero portare più trasparenza e più libertà economica» (Miria Pigato, Banca Mondiale).

La risposta politica non è all'altezza di questa emergenza nazionale. Le parole non vogliono tradursi in azioni.

Donatella Stasio - Il Sole 24 Ore - leggi su <http://24o.it/MxQUE>



da [La repubblica](#) | 27 dicembre 2012

Il peso della corruzione sul Pil italiano

...Ripresa vuol dire aumento del Pil. Ma nel Pil c'è anche il costo della corruzione (lievitazione appalti pubblici), ... I politici non precisano cosa deve aumentare del Pil: vogliamo continuare come prima della crisi? Credo che le due questioni più urgenti da affrontare siano l' illegalità diffusa e il rispetto dell' ambiente, temi che non vedo trattati con la dovuta importanza nei programmi elettorali per le prossime elezioni.

dalla [Redazione de Il Fatto Quotidiano](#) | 5 febbraio 2013

Corte dei conti: “Corruzione sistemica pregiudica l’economia nazionale”



La corruzione sistemica pregiudica l’economia nazionale, oltre alla legittimazione stessa delle pubbliche amministrazioni e al prestigio, l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione. L’allarme è stato lanciato dal presidente della Corte dei conti, Luigi Giampaolino, nella relazione all’inaugurazione dell’anno giudiziario.

dal [Corriere della Sera - Economia](#) | 16 febbraio 2013

L'allarme della Corte dei Conti: «In Italia dilagano corruzione, illegalità e malaffare »

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO



MILANO - Illegalità, corruzione e malaffare sono «fenomeni ancora notevolmente presenti nel Paese e le cui dimensioni, presumibilmente, sono di gran lunga superiori a quelle che vengono, spesso faticosamente alla luce». L'amara considerazione è del presidente della [Corte dei Conti](#), Luigi Giampaolino, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.



da <http://www.riparteilfuturo.it> | 19 febbraio 2013

I numeri della corruzione

CORRUZIONE E DISOCCUPAZIONE



Tendenza elaborata su dati Eurostat pubblicati il 30.11.2012 - La classifica dei paesi deriva dal Corruption Transparency Index 2012 di Transparency International

**RIPARTE
IL FUTURO**



da <http://www.ripartelfuturo.it> | 19 febbraio 2013

I numeri della corruzione

Oltre a inquinare la vita politica e sociale, penalizzando i meriti e i talenti, la corruzione aumenta la sfiducia degli investitori stranieri nel nostro sistema-Paese e diminuisce, di conseguenza, l'afflusso di capitali dall'estero.

Facendoci perdere importanti opportunità di sviluppo e lavoro, specialmente per i giovani che per primi potrebbero trovare impiego nei nuovi business, la corruzione è da considerarsi una delle cause principali della disoccupazione giovanile.

Oltre ai costi intrinseci, i famosi “60 miliardi di euro all'anno” stimati dalla Corte dei Conti, la corruzione impedisce che si sviluppi un altro elemento necessario, insieme al capitale, alla crescita della produttività di un Paese: le idee. In un Paese in cui vengono preferite le idee e le persone “sbagliate” perché “raccomandate”, le idee e le persone “giuste” non trovano spazio e lo cercano piuttosto all'estero.



da <http://www.ripartelfuturo.it> | 19 febbraio 2013

I numeri della corruzione

Come dice Greg Ip, uno dei più grandi giornalisti economici al mondo: “gli investitori devono sapere che se investono oggi, negli anni a venire essi potranno goderne dei frutti. Ciò richiede leggi trasparenti, tribunali imparziali, e il diritto di proprietà. ... Per esempio, il governo Svedese spende più della metà del PIL nazionale, mentre il governo messicano spende solo un quarto del suo PIL. Ma il governo svedese è efficiente ed onesto mentre quello messicano è inefficiente e pervaso dalla corruzione. Ecco una delle ragioni per cui la Svezia è ricca e il Messico è povero”.

Anche una recente ricerca di Ernst & Young, una fra le più importanti società di consulenza al mondo, ha provato che il secondo fattore che conta nella scelta, da parte di un manager, della località in cui basare le attività di un'impresa è la “stability and transparency of political, legal and regulatory environment”. In altre parole, il c.d. “rule of law”.

La corruzione è la negazione più alta del rule of law, che penalizza l'afflusso di capitali, impedisce la crescita economica e diminuisce le opportunità di lavoro.

I dati lo confermano (Eurostat + CPI Transparency International): in media, dove c'è maggior corruzione c'è maggiore disoccupazione giovanile.



Legge 6 novembre 2012, n. 190

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

Le preoccupazioni per l'integrità pubblica e la corruzione sono alla base della mancanza di fiducia nei confronti della pubblica amministrazione.

La Corte dei conti nel discorso di apertura dell'anno giudiziario in corso ha posto in evidenza come la corruzione sia divenuta da "fenomeno burocratico/pulviscolare, fenomeno politico- amministrativo-sistemico". La Corte ha evidenziato che *"La risposta, pertanto, non può essere di soli puntuali, limitati, interventi - circoscritti, per di più, su singole norme del codice penale - ma la risposta deve essere articolata ed anch'essa sistemica."*. *"In effetti, la corruzione sistemica, oltre al prestigio, all'imparzialità e al buon andamento della pubblica amministrazione, pregiudica, da un lato, la legittimazione stessa delle pubbliche amministrazioni, e, dall'altro (...) l'economia della Nazione"*.

Proprio in questa ottica, l'approvazione della recente legge n. 190 del 2012 rappresenta per il nostro Paese l'occasione per introdurre nuove misure e migliorare quelle esistenti con un'azione coordinata per l'attuazione di efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e, più in generale, dell'illegalità all'interno della pubblica amministrazione.

Con l'approvazione della l. n. 190 del 2012, l'ordinamento italiano si è orientato, nel contrasto alla corruzione, verso un sistema di prevenzione che si articola, a livello nazionale, con l'adozione del P.N.A. e, a livello di ciascuna amministrazione, mediante l'adozione di Piani di Prevenzione Triennali.

(da Le linee – guida approvate dal Governo in data 12.3.2013, a cui dovrà conformarsi la Funzione Pubblica).



Legge 6 novembre 2012, n. 190

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

➤ Il P.N.A. è predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, «anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

➤ Il Piano è poi approvato dalla **Commissione indipendente per la Valutazione, l'Integrità e la Trasparenza, C.I.V.I.T.**

➤ Il P.N.A. rappresenta lo strumento attraverso il quale sono individuate le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione a livello nazionale.

➤ Il P.N.A. non si configura come un'attività compiuta, con un termine di completamento finale, bensì come un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione che vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al *feedback* ottenuto dalla loro applicazione.

➤ La legge disciplina, da un lato, il contenuto dei Piani, dall'altro, i rapporti tra il P.N.A. e i Piani Triennali di Prevenzione della corruzione, da adottarsi da parte delle:

a) amministrazioni centrali, ivi compresi gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie, le università e le altre amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 diverse da quelle di cui al punto b);

b) amministrazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici.

➤ Le linee guida contenute nel P.N.A., pertanto, dovranno indurre le pubbliche amministrazioni ad articolare il proprio Piano Triennale almeno intorno ad alcuni contenuti essenziali, a partire da quelli predeterminati dalla legge n. 190 ossia l'individuazione, tra le attività di competenza dell'amministrazione, di quelle più esposte al rischio di corruzione, a partire dalle attività che la legge n. 190 già considera come tali :

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente nell'affidamento di lavori, forniture e servizi;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari;

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale.



Legge 6 novembre 2012, n. 190

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

➤ Il Piano impone il coinvolgimento dei dirigenti e di tutto il personale delle amministrazioni addetto alle aree a più elevato rischio nell'attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per l'implementazione del Piano.

➤ Il P.N.A. dovrà consentire un'attuazione flessibile e differenziata delle linee guida da parte delle pubbliche amministrazioni. A tal fine, il Piano dovrà distinguere le indicazioni ad applicazione generalizzata e le indicazioni rimesse alla discrezionale valutazione delle amministrazioni destinatarie.

➤ Il P.N.A. dovrà imporre a tutte le amministrazioni la rilevazione delle misure adottate o *in itinere* per ciascuno dei punti, rimettendo alle amministrazioni un adeguato margine di flessibilità quanto all'individuazione delle effettive misure di contrasto.

➤ Il termine del 31 marzo 2013 per l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione non può essere considerato perentorio (nel senso che il Piano adottato dopo la scadenza del termine è comunque valido). Ciò vale a maggior ragione per le amministrazioni regionali e locali e gli enti in loro controllo, per i quali i relativi termini avrebbero dovuto essere definiti attraverso le intese in sede di Conferenza Unificata entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 190 del 2012 (termine già scaduto), così come previsto dall'art. 1, comma 60.

Lo ha precisato la Civit con [parere](#) reso nella sua veste di Autorità Nazionale Anticorruzione.

(Da Le schede di analisi dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense n. 2/2012)



Sintesi dei profili di natura penale di maggior rilievo.

- l'istituzione di una **Autorità Nazionale Anticorruzione**, con compiti di controllo e indagine sulla pubblica amministrazione;
- la previsione di responsabili per la lotta contro la corruzione in tutti gli enti pubblici, inclusi quelli locali; per questi ultimi è anche stabilita una rotazione delle cariche nei settori più a rischio;
- maggiore chiarezza e trasparenza dell'attività delle amministrazioni pubbliche e precisazioni per quanto riguarda gli appalti e gli incarichi in società controllate dalle PP.AA.;
- inasprimento delle pene per i reati coinvolti e nuova definizione di alcuni reati, tra cui la concussione, oltre alla creazione di uno nuovo, previsto dalle normative europee: il "traffico di influenze";
- incentivi e garanzie per i dipendenti pubblici che denuncino episodi di corruzione.

(Da Le schede di analisi dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense n. 2/2012)



L'intervento legislativo si muove nella direzione di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo puntando ad uniformare l'ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese (come la *Convezione ONU di Merida* e la *Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo*).

E' stato altresì tenuto conto, come pure illustrato nella relazione di accompagnamento alla legge in parola, delle raccomandazioni formulate all'Italia dai gruppi di lavoro in seno all'OCSE e al Consiglio d'Europa che monitorano la conformità agli *standards* internazionali della normativa

interna di contrasto alla corruzione.



**LE MODIFICHE DI NATURA
PENALE INTRODOTTE DALLA
LEGGE N. 190/2012**

SINTESI DEI CONTENUTI DELLA LEGGE N. 190/2012.

La legge c.d. anticorruzione nella sua composizione sistematica può agevolmente suddividersi in due parti:

1. l'una avente ad oggetto disposizioni che mirano a prevenire il fenomeno corruttivo *ab origine*;
2. l'altra avente ad oggetto disposizioni che prevedono misure repressive applicabili ad illecito già consumato



LE MODIFICHE DI NATURA PENALE INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 190/2012

LE MISURE PREVENTIVE.

Dal punto di vista delle misure atte a prevenire il fenomeno corruttivo:

- l'obbligo di adottare e aggiornare i propri piani anticorruzione.
- un responsabile della corruzione che ha l'obbligo, assumendosene la responsabilità, di predisporre il piano anticorruzione e individuare le aree esposte a rischio di corruzione, il livello di esposizione e i meccanismi di prevenzione, verificando l'attuazione del piano e, di intesa con il dirigente competente, la rotazione degli incarichi negli uffici in cui il rischio è più elevato. Il responsabile può essere chiamato a rispondere per danno erariale e per danno all'immagine della pubblica amministrazione in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione in cui opera, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato.
- Le amministrazioni, inoltre, sono obbligate a pubblicare sui propri siti istituzionali anche i bilanci e i conti consuntivi, oltre i costi di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi



**LE MODIFICHE DI NATURA
PENALE INTRODOTTE DALLA
LEGGE N. 190/2012**

LE MISURE REPRESSIVE

in merito alle misure repressive, la legge prevede modifiche al Codice penale:

1. aumenta il minimo sanzionatorio della reclusione per il reato di peculato;
2. ridefinisce il reato di concussione, introducendo la fattispecie di concussione per induzione e limitando la concussione per costrizione al solo pubblico ufficiale;
3. distingue la corruzione propria, relativa al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, dalla corruzione impropria;
4. punisce la corruzione tra privati con la reclusione da uno a tre anni;
5. introduce la nuova fattispecie delittuosa del **traffico di influenze illecite**, prevedendo una pena da uno a tre anni di reclusione



LE MODIFICHE SUL VERSANTE REPRESSIVO.

i) *Il delitto di concussione e quello di “indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità”.*

- Le modifiche introdotte hanno come obiettivo una migliore definizione delle condotte ora previste dall'art. 317 del codice penale in modo tale da dosimetrarne il diverso disvalore.
- Si interviene pertanto sull'art. 317 c.p. per limitarlo alla sola ipotesi in cui la condotta concessiva abbia determinato un effetto costringitivo nei confronti del privato da parte del pubblico ufficiale che, in virtù dei suoi poteri autoritativi, è in grado di determinare il cd. *metus publicae potestatis*.
- La pena minima, in questo caso, è aumentata dagli attuali 4 anni a 6, rimanendo invariata la misura massima (12 anni).
- Le condotte di induzione oggi previste dall'art. 317 c.p. sono confluite in una fattispecie denominata “*Indebita induzione a dare o promettere denaro o altra utilità*” (319 quater c.p.).
- In questo caso i soggetti attivi sono tanto il pubblico ufficiale quanto l'incaricato di pubblico servizio e la punibilità, oltre che per costoro (da un minimo di tre a un massimo di otto anni) è prevista anche per il privato che, non essendo costretto ma semplicemente indotto alla promessa o dazione, mantiene un margine di scelta criminale che giustifica una, sia pur limitata, pena (fino a tre anni).



LE MODIFICHE SUL VERSANTE REPRESSIVO.

ii) *I delitti di corruzione e “corruzione per l'esercizio della funzione”.*

- In merito ai delitti di corruzione la disciplina codicistica non è stata alterata nel suo impianto originario.
- Gli interventi normativi riguardano la sostituzione dell'attuale art. 318 c.p. relativo alla corruzione per atto conforme ai doveri d'ufficio con la nuova fattispecie di “*Corruzione per l'esercizio della funzione*” (pena da un minimo di 1 a un massimo di 5 anni) in grado di offrire copertura normativa sia alle ipotesi sopra menzionate, sia ai casi di corruzione relativa all'esercizio della funzione.
- Si prevedono poi aumenti di pena per i reati di “*Corruzione in atti giudiziari*” (la pena prevista per l'ipotesi base passa da tre-otto anni a quattro-dieci, mentre per la forma aggravata di cui al secondo comma dell'art. 319 *ter* si aumenta la pena minima da quattro a cinque anni), di “*corruzione propria*” (da quattro a otto anni rispetto agli attuali due-cinque), di “*peculato*” (la pena minima passa da tre a quattro) e di abuso di ufficio (dagli attuali sei mesi-tre anni si passa da uno a quattro anni).



LE MODIFICHE SUL VERSANTE REPRESSIVO.

iii) Il “traffico di influenze illecite” e la “corruzione tra privati”.

- È stato introdotto il delitto di “**Traffico di influenze illecite**” previsto dall'art. 346 *bis* c.p. (punito da uno a tre anni di reclusione). Si intende così realizzare una tutela anticipata dei beni del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica amministrazione, andando a sanzionare comportamenti eventualmente posti in essere prima che l'accordo corruttivo si perfezioni. La previsione contempla, in aderenza alle indicazioni sovranazionali, la punibilità tanto di chi si fa dare o promettere denaro o altra utilità, quanto di chi versa o promette con riferimento ad un atto contrario ai doveri dell'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio.
- La strategia di contrasto al fenomeno corruttivo, inoltre, viene completata attraverso un tangibile rafforzamento dell'attuale previsione penale avente ad oggetto dazioni illecite nel settore privato.
- L'obiettivo è stato perseguito e realizzato attraverso la riscrittura dell'attuale art. 2635 c.c. “**Corruzione tra privati**” (pena da uno a tre anni di reclusione). Le modifiche incidono anzitutto sui soggetti attivi: amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi. Il delitto è procedibile d'ufficio nel caso in cui vi sia una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni e servizi e si prevede la riferibilità della dazione o promessa di denaro o altra utilità non solo ai soggetti attivi ma anche a terzi.
- L'art. 2635 c.c. viene inserito tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. 231 del 2001, avuto riguardo alla condotta di chi dà o promette denaro o altra utilità, il quale ben potrà agire nell'interesse dell'ente di appartenenza.

LE MODIFICHE SUL VERSANTE REPRESSIVO.



iv) *Le pene accessorie e la confisca.*

- In merito alle pene accessorie è stato ritoccato l'art. 317 *bis* c.p. nella parte in cui è stato ampliato il catalogo delle ipotesi di reato, alla cui condanna consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
- Alla indicazione dei delitti di peculato e concussione oggi contemplati nella norma, si affiancano anche le figure di corruzione propria e in atti giudiziari.
- Per ciò che concerne la confisca è stato modificato l'art. 322 *ter* nella parte in cui con riferimento alla confisca per equivalente, in relazione a fattispecie diverse dalla corruzione attiva richiamata nel secondo comma dell'art. 322 *ter*, si fa anche riferimento al solo prezzo e non anche al profitto. Tale modifica rende la disciplina interna compatibile con il diritto dell'Unione Europea.